



COMUNE DI CORDOVADO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione C.C. n.27 del 28.06.2001
Modificato con deliberazione C.C. n.45 del 29.11.2001
(ravvisate prive di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. nella seduta n.12 del 27/03/02)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

ART. 2

VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

ART. 3

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPO II
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 4

INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE

ART. 5

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

ART. 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

ART. 7

ESAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 8

MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

ART. 9

SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI

ART. 10

COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

ART. 11

INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

ART. 12

INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSA

ART. 13

ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

ART. 14

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 15

PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

ART. 16

INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

ART. 17

DIVIETO DI GIUOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

ART. 18

COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

ART. 19

COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

CAPO III
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

ART. 20

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 21
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

ART. 22
DISPOSIZIONI PER I COMMERCIANTI ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI SU AREE PUBBLICHE

ART. 23
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

ART. 24
TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

ART. 25
SGOMBERO DELLA NEVE

ART. 26
TRASPORTO DI LETAME - MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI - CONCIMAZIONE DEI TERRENI

ART. 27
PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

ART. 28
DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

ART. 29
DIVIETO DELL' ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIALE IN AREE PUBBLICHE

ART. 30
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

ART. 31
DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI E FOGLIETTI

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 32
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

ART. 33
APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI

ART. 34
COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI

ART. 35
COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

ART. 36
ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

ART. 37
LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

ART. 38
SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

ART. 39
PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

ART. 40
VIALI E GIARDINI PUBBLICI

ART. 41
PULIZIA SUOLO DALLE DEIEZIONI DI ANIMALI

ART. 42
VASCHE E FONTANE

ART. 43

ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'

ART. 44

RECINZIONE E PULIZIA DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

ART. 45

INQUINAMENTO ACUSTICO

ART.46

ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE O INCOMODE

ART. 47

IMPIANTI DI MACCHINARI

ART. 48

FUNZIONAMENTO DI MOTORI IN CASE DI ABITAZIONE E PERTINENZE

ART. 49

RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE E LOCALI PUBBLICI

ART. 50

USO DI STRUMENTI SONORI

ART.51

CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

ART. 52

OFFICINE MECCANICHE E PROVE SU STRADA

ART. 53

SCHIAMAZZI, GRIDA

ART. 54

DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

ART. 55

SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

ART. 56

AUTOCARAVAN - TENDE- CARRI ABITAZIONE E ACCAMPAMENTI

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART. 57

SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

ART. 58

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DEI COMBUSTIBILI

ART. 59

DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

ART. 60

DISPOSIZIONI

ART. 61

ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI

ART. 62

ACCENSIONI DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

ART. 63

ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E ESPLOSIONI

ART.69

ANIMALI PERICOLOSI-CANI

ART.64

STRUMENTI DA TAGLIO

ART. 65

MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI

ART. 66

MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

ART. 67

SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE

ART. 68

MATERIALE DI DEMOLIZIONE

ART. 69

INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE

ART. 70

RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

CAPO VII

SANZIONI

ART. 71

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

ART. 72

PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

ART. 73

SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

ART. 74

SOSPENSIONE DELLE LICENZE

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 75

ENTRATA IN VIGORE

.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ART. 2 VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato agli Ufficiali ed Agenti di P.G. e più particolarmente alla Polizia Comunale.

Gli appartenenti alla Polizia Comunale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di rapporto di ogni reato o infrazione accertata.

ART. 3 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze rilasciati in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo e revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca e sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte nelle forme previste dalla normativa vigente.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 4 INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE

La Vigilanza sull'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e succ. mod. ed int. (artt. 202, 216, 218, 227), dal D.P.R. 24.05.1988 n.203 e succ. mod. ed int., dalla L. 26.10.1995 n.447 e succ. mod. ed int., dal D.L.vo 05.02.1997 (Decreto Ronchi) e ss. mod. ed int., dal D.L.vo 11.05.1999 n.152 e ss. mod. ed int. e dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie e da veicoli a motore.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 (€ 258,23) a Lire 5.000.000 (€ 2.582,28).

ART. 5 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

ART. 6 SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, con atto motivato, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti e di particolare gravità la Polizia Comunale può ordinare verbalmente la sospensione della concessione, salvo formalizzare l'atto, successivamente con provvedimento scritto.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di canone corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.

ART. 7 ESAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il pagamento del canone dovuto per occupazioni temporanee e permanenti è disciplinato dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento Comunale per la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche - "C.O.S.A.P."

ART. 8
MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

Le operazioni di carico e scarico merci necessitano di autorizzazione se sono effettuate su suolo pubblico ed abbiano durata superiore ai 30 minuti.

In tali casi di necessità occorre ottenere uno speciale permesso dall'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Sono parimenti soggette all'autorizzazione Comunale anche le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico, il suolo deve essere immediatamente ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette, il quale è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi e delle opere danneggiate.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spese o danni verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di quest'ultimi per eventuali danni a terzi.

. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 150.000 (€ 77,47) a Lire 1.500.000 (€ 774,68).

ART. 9
SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale nei limiti e con le modalità contemplate dal D.L.vo 05.02.1997, n.22 (Decreto Ronchi) e ss. mod. ed int.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie comunali di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o spolverio.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91), fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 10
COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa soltanto a favore dei gestori degli esercizi stessi.

Nella concessione saranno precisati il periodo e le modalità relative all'occupazione stessa.

L'amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

In ogni caso, l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

ART. 11 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo e l'altezza dal marciapiede sono stabilite dal Regolamento Edilizio Comunale.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare mt. 0.80.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà stabilito, caso per caso, dall'Ufficio Tecnico Comunale, se ed a quali condizioni potrà essere accordato il relativo permesso. In ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo, potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

ART. 12 INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSA

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento edilizio e dal Regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli ed altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. E' altresì vietata la installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 13 ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per l'esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

L'esposizione di vegetali, destinati all'alimentazione è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o dipellamento.

Le merci, di cui ai commi precedenti, debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

ART. 14
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla Legge Regionale 4 giugno 1999, n.14 e ss. mod. ed int., ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità previsti con apposita delibera comunale.

ART. 15
PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto su suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non previo specifico e particolare permesso del Sindaco.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

ART. 16
INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità alle intersezioni e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere della Polizia Comunale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

ART. 17
ATTIVITA' COMMERCIALI RISERVATE A PERSONE ADULTE

Non è consentita l'apertura di esercizi commerciali oppure di altre attività imprenditoriali riservate esclusivamente a clienti maggiorenni qualora l'ingresso dei locali ove esse si svolgono sia ubicato almeno ad una distanza minima di metri 600 (seicento) da scuole, giardini, parchi pubblici, luoghi di culto.

La distanza in questione si misura attraverso il percorso pedonale o veicolare più breve congiungente gli ingressi delle scuole, giardini pubblici, parchi pubblici e luoghi di culto con gli ingressi dei locali succitati.

ART. 18
DIVIETO DI GIUOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisce pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' vietato percorrere su pattini, sci, slittini o su altri mezzi sportivi montanti, le strade, i marciapiedi, le piazze o altri luoghi aperti al pubblico.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

E' vietato l'uso di petardi, mortaretti e scherzi molesti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 19
COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti Comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale; tali disposizioni saranno indicate nel relativo permesso accordato fermo restando l'osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche. In caso di necessità ed urgenza è possibile l'intervento di riparazione salvo comunicazione successiva.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì concordare con la Polizia Comunale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condutture, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente addebitando le relative spese agli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

ART. 20 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico e quelli soggetti a servitù di pubblico passaggio debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, materiali vari quali a titolo semplificativo: liquidi diversi, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare e di ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 21 OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di pubblico esercizio che occupano il suolo pubblico mediante tavoli, sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 22 DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI SU AREE PUBBLICHE

E' proibito ai venditori ambulanti ed a coloro che esercitano la raccolta differenziata di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 23 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi di bar e simili, esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. I titolari dovranno provvedere alla pulizia dei marciapiedi antistanti le proprie attività commerciali. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 24 TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione deve essere effettuato su veicoli atti al

trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti stessi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 25 SGOMBERO DELLA NEVE

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle aree pubbliche.

Gli obblighi di cui sopra, incombono altresì in via solidale, ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili, esistenti al piano terreno.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 26 TRASPORTO DI LETAME - MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI - CONCIMAZIONE DEI TERRENI

Chi esegue operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, etc. dovrà attenersi alle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti comunali di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle ordinanze del Sindaco.

In ogni caso dovranno essere ridotte al minimo esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

La concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti deve essere effettuata secondo quanto previsto dalle norme speciali vigenti in materia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 27 PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute.

Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 250.000 (€ 129,11) a Lire 2.500.000 (€ 1.291,14).

ART. 28
DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE
PUBBLICHE

E' proibita in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura dei veicoli, autovetture, carri e simili.

Sono altresì vietati, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 29
DIVIETO DELL' ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIALE IN AREE
PUBBLICHE

E' proibito lavorare su suolo pubblico antistante le porte delle case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell' Autorità competente.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 30
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie animale, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 31
DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI E FOGLIETTI

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 32 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione i propri edifici.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre e disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 (€ 258,23) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

ART. 33 APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Responsabile del Settore Tecnico. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 34 COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI

Salvo le norme del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, nonché da quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminosa ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto dell'arte e della storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o comunque in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata altresì l'affissione di manifesti, di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46), fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ART. 35
COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di Legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione Comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46), nonché l'eventuale rimozione a opera del trasgressore.

ART. 36
ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta sul suolo pubblico.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti sulle finestre e sui balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 37
LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 38
SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze o luoghi di uso pubblico panni, tappeti o altri oggetti simili.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 39
PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici od aperti al pubblico, salvo deroghe concesse dal Sindaco per la raccolta di rifiuti differenziati, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

I materiali di cui al primo comma, devono essere inseriti esclusivamente negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

In tutto il territorio comunale è d'obbligo far uso dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e solidi urbani pericolosi ai sensi del D. L.vo 05.02.1997 n.22 e ss.

mod. ed int. (Decreto Ronchi).

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 40 VIALI E GIARDINI PUBBLICI

Nei viali e giardini pubblici, in tutte le aree verdi nonchè nel Parco "Cecchini", è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi sulle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti o manifesti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni o simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

E' altresì vietato il transito e la sosta di ogni specie di veicolo sulle aiuole erbose e fiorite.

E' consentito ai bambini, accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale o a batterie, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze delle città.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 41 PULIZIA SUOLO DALLE DEIEZIONI DI ANIMALI

I proprietari o altre persone che sono anche solo temporaneamente incaricate della custodia di cani o di altri animali, dovranno provvedere all'immediata asportazione delle deiezioni ed alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali imbrattino le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi, i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici.

Dall'obbligo della raccolta degli escrementi, sono esentate le persone non vedenti che utilizzino cani da accompagnamento appositamente addestrati.

Qualsiasi accompagnatore di cani o altri animali deve possedere sempre, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli agenti della Polizia Comunale e degli altri della forza pubblica, uno strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni, costituito principalmente da un contenitore a perdere a prova di tenuta all'acqua.

Quanto raccolto e opportunamente racchiuso nel predetto contenitore a perdere, dovrà essere depositato nei cassonetti stradali destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 42
VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, nè attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 43
ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA
MORALITA'

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici, delle chiese.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro, alla moralità ed alla decenza.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 44
RECINZIONE E PULIZIA DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico e i proprietari di lotti ineditati e/o di pertinenza di abitazioni disabitate tenuti in stato di abbandono e ubicati in zone urbanizzate devono provvedere al taglio e allo sfalcio con immediato asporto di tutte le sterpaglie, ramaglie ed erbe che crescono spontaneamente sul lotto di proprietà, e ciò al fine di preservare l'integrità del territorio comunale e salvaguardare l'ambiente da un progressivo degrado. Gli interventi sopra citati dovranno essere eseguiti periodicamente al fine di mantenere il lotto di terreno in condizioni decorose.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona di territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia nel pubblico interesse.

E' inoltre assolutamente vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46) e la pulizia del lotto verrà eseguita direttamente dall'Amministrazione Comunale a spese del trasgressore/obbligato in solido se lo stesso non vi ottempera entro i termini indicati nel verbale di accertamento.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

ART. 45 INQUINAMENTO ACUSTICO

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamenti esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete e della normale tollerabilità, in relazione ai casi stabiliti dagli articoli del presente capo, viene stabilito quanto prescritto.

ART.46 ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE O INCOMODE

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o scomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è disciplinato come segue:

LAVORI EDILI

a) i lavori di scavo consolidamento del terreno, costruzioni o demolizioni devono essere eseguiti adottando provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni di rumori.

Non potendo intervenire direttamente sulle attrezzature, si dovranno adottare soluzioni che prevedano l'inserimento di schermi e/o barriere fonoassorbenti e fonoisolanti, in modo da ridurre la propagazione dei suoni nell'ambiente esterno.

Tali schermi e/o barriere dovranno essere dimensionati tenendo presente le distanze fra sorgente sonora ed ascoltatore, le modalità di lavoro e del livello sonoro, il materiale di stoccaggio o le attrezzature utilizzate possono essere piazzate tra le attrezzature in funzionamento e le aree sensibili al rumore; si possono costituire dei cumuli di terra utilizzando quella estratta dal cantiere.

b) le macchine impiegate nelle costruzioni devono essere azionate elettricamente quando in prossimità del cantiere vi è disponibilità di energia elettrica. In caso d'uso di attrezzature rumorose non azionate elettricamente queste possono essere usate solo previa autorizzazione del Sindaco e previo parere dell' A.S.S. N. 6 "Friuli Occidentale" - Dipartimento di Prevenzione, su richiesta scritta e motivata, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in **particolare dalla Legge 26.10.1995 n.447 e succ. mod. ed int.**

c) i motori a scoppio possono essere ammessi solo se muniti di silenziatori realizzati nel rispetto delle norme vigenti.

d) macchinari rumorosi, utilizzati in cantiere, ferma restando la necessità autorizzativa prevista dalla precedente lett. b), devono essere dislocati, compatibilmente con la loro necessità di impiego, in zone dove risulti minore la molestia recata al vicinato dal loro funzionamento.

e) i compressori, le gru, e gli altri macchinari devono essere adeguatamente lubrificati, affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti.

f) i martelli pneumatici e le perforatrici compatibilmente con quanto reperibile sul mercato devono essere muniti di mantelli isolanti.

g) i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti a partire dalle ore 8.00 alle ore 19.00; gli stessi devono essere interrotti dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e nei giorni festivi.

Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, le presenti disposizioni non si applicheranno nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e all'artigianato.

Dovranno in ogni caso essere adottate tutte le cautele e gli opportuni accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

L'intensità del rumore accertata all'esterno degli stabilimenti industriali o artigianali, dovrà rientrare nei limiti massimi previsti dalla L.26.10.1995, n.447 e succ. mod. ed int.

Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Il Sindaco, in casi di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, potrà concedere

deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.

La natura ed il grado d'intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto, verranno accertati d'ufficio o, a richiesta degli interessati, con l'ausilio dei competenti uffici.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare o a ridurre il rumore ed il disturbo.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1032,91) fatte salve le altre sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

ART. 47

IMPIANTI DI MACCHINARI

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione, o nelle immediate vicinanze dei medesimi, è vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 48

FUNZIONAMENTO DI MOTORI IN CASE DI ABITAZIONE E PERTINENZE

- MACCHINE DA GIARDINAGGIO E ORTICOLTURA:

a) le macchine da giardinaggio e orticoltura e motore a scoppio sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

b) l'impiego di motori a scoppio è comunque vietato nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno seguente e dalle ore 12.00 alle ore 13.00;

c) nel periodo di MAGGIO - OTTOBRE, l'uso di dette macchine è vietato:

- nei giorni feriali dalle ore 21.00 alle ore 8.00 del giorno seguente e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

- nei giorni domenicali e festivi fino alle ore 9.00 e dalle ore 20.00, nonché dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

Il Sindaco ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 49

RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE E LOCALI PUBBLICI

Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare disturbo ai vicini; a tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi.

Per i locali pubblici si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 50

USO DI STRUMENTI SONORI

E' vietato l'uso di sirene e di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso di strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e

tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie o spiazzi pubblici o aperti al pubblico è consentita, previa autorizzazione, la pubblicità fonica e/o musica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 21.00. **In occasione di Sagre o festeggiamenti paesani sono consentite deroghe agli orari di cui sopra previa autorizzazione del Sindaco a condizione che venga comunque rispettata la quiete pubblica.**

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART.51

CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle ore 21.00 alle ore 7.00 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 52

OFFICINE MECCANICHE E PROVE SU STRADA

E' vietato ai meccanici di autofficine, così come ai conducenti di veicoli a motore, di provarne, nelle pubbliche vie o nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi, stridio di freni e pneumatici e rumori inutili.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 53

SCHIAMAZZI E GRIDA

Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte.

I bambini, nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone o cose.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 250.000 (€ 129,11).

ART. 54

DETTENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

Nei centri abitati del Comune, la detenzione di cani o altri animali è consentita in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, a condizione che i medesimi non disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, guaiti o altro, la quiete pubblica.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Comunale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno a porre l'animale in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 55
SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi, devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco, come previsto dalle normative vigenti in materia, ed attivati in modo tale che i suoni non possano arrecare disturbo all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

ART. 56
AUTOCARAVAN - TENDE- CARRI ABITAZIONE E ACCAMPAMENTI

In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in autocaravan, roulotte, tende e carri abitazione in genere, fuori dagli spazi a ciò destinati o consentiti.

Il Sindaco può vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.

In mancanza di elementari presidi igienici e di apposite strutture è vietata la sosta, in tutto il territorio comunale, delle carovane dei nomadi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART. 57
SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenuti a provvedersi di licenza del Sindaco.

La Licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dei Vigili del Fuoco, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

ART. 58
REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DEI COMBUSTIBILI

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi, devono essere a piano terreno con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità, è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti

e soffitta di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

ART. 59

DETTENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato effettuare ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incendi infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendi, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas di uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica.

Le aggiunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso di gas.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

ART.60

DISPOSIZIONI

Le disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 hanno efficacia solo se non contrastanti con la specifica normativa in materia o in assenza della stessa.

ART. 61

ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due

lati legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco, riterrà di dover prescrivere in ossequio alla normativa vigente.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 62

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polvere o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualsiasi arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio petardi, mortaretti, fiammiferi o altri oggetti accesi.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o ai luoghi di pubblico transito.

L'accensione dei fuochi d'artificio ed il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, mortaretti, razzi non utilizzati per fini agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale. Da tale divieto è escluso il lancio dei fuochi d'artificio del tipo consentito dalla legge in materia, in occasione di feste popolari locali e tradizionali, previa autorizzazione del Sindaco.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 63

ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E ESPLOSIONI

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possono esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- c) far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;

Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui; deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi d'incendi.

d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonchè stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;

e) porre, lasciare cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possono essere causa di inquinamento o di incendio;

f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

ART.64

STRUMENTI DA TAGLIO

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 (€ 25,82) a Lire 500.000 (€ 258,23).

ART. 65

MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, dovranno essere tenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico Comunale.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

ART. 66

MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto al Sindaco.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 67

SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi fino ad ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a luce rossa a giudizio dell' Ufficio Vigilanza.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente e a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro e dall'A.S.S. competente per territorio.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032).

ART. 68

MATERIALE DI DEMOLIZIONE

E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 69
INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre, devono essere bene e solidamente assicurate. le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 100.000 (€ 51,64) a Lire 1.000.000 (€ 516,46).

ART. 70
RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 200.000 (€ 103,29) a Lire 2.000.000 (€ 1.032,91).

CAPO VII SANZIONI

ART. 71
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Comunale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

In base a quanto disposto dalla legge 24 Novembre 1981, n.689 agli artt.10,11,16 e 18 fuori dai casi espressamente stabiliti dalla legge, è ammesso il pagamento in forma ridotta che prevede l'applicazione di una sanzione pari al doppio del minimo o al terzo del massimo edittale se più favorevole. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'autorità competente, sentiti gli interessati che lo richiedono ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, determina la somma dovuta per la violazione entro il minimo ed il massimo edittale.

Nel caso di mancata oblazione per rinuncia del trasgressore ovvero perchè non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 Novembre 1981, n.689.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 L. 267/2000, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

ART. 72
PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

Qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto, ovvero, pur essendosi presentato non abbia fatto domanda di oblazione, o questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento, cui dovrà fare seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della legge 689 del 24.11.1981.

ART. 73
SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli Agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro

cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24 Novembre 1981, n.689 e del D.P.R. 22 Luglio 1982, n.571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

ART. 74 SOSPENSIONE DELLE LICENZE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o di una autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva dell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà sino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 75 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del competente organo di controllo regionale e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale.

Successivamente sarà inviata copia al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 616/77.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con propria deliberazione consiliare, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni e delle oblazioni a carico dei trasgressori alla presente normativa. Sono abrogate tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente regolamento e con esso in contrasto o incompatibili.